



LEGGE 4 agosto 1967, n.32 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 9 agosto 1967).

Aumento del minimo di pensione ordinaria per vecchiaia erogata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 agosto 1967:

Art. 1

Ferme restando tutte le altre disposizioni, la misura minima di pensione ordinaria diretta, di reversibilità o indiretta di cui all'art.34 della legge 30 giugno 1964, n.37, già aumentata con deliberazione consiliare del 6 agosto 1965, è elevata da lire 26.000 a L.28.000 per le categorie di lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'art.13 della legge medesima e da L.13.000 a L.14.000 per le categorie dei lavoratori di cui alla lettera c) del medesimo art.13.

Art. 2

I provvedimenti contenuti nell'articolo che precede hanno effetto a partire dal 1 giugno 1967.

Dato dalla Nostra residenza, addì 9 agosto 1967-1666 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Vittorio Rossini - Alberto Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti